

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 198-1/ / 2025 R.G. Proc. Unit.

Decreto di apertura di concordato minore

Il Giudice Delegato Flavio Conciatori,

vista la domanda di concordato minore presentata in data 10/12/2025 tramite il professionista designato dall'OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, dott. Gennarelli Stefano, nell'interesse di Di Eleonora Diego, c.f. DLNDGI76T13L103X, contenente altresì richiesta di misure protettive/cautelari ai sensi dell'art. 78 co. II lett. d) C.C.I.I.;

verificato:

- che parte debitrice proponente è iscritta nel Registro delle Imprese di Teramo;
- che parte debitrice appare allo stato versare, sulla base di quanto esposto nella relazione integrativa del 24/2/2026, nelle condizioni di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I.;
- che parte debitrice non risulta esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che, per quanto risulta agli atti, non appare allo stato siano stati posti in essere atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che nel ricorso si manifesta l'intenzione di proseguire l'attività imprenditoriale, circostanza dalla quale si ricaverebbe una quota di surplus ipotizzata in via preventiva in €26.400,00;
- che nel piano è previsto l'apporto esterno, proveniente da risparmi personali del padre del ricorrente, quantificato in € 10.000,00, che aumenta in misura apprezzabile le prospettive di soddisfazione dei creditori;
- che alla domanda sono allegati:
 - I. il piano proposto ai creditori e le dichiarazioni dei redditi (modello Unico PF) concernenti i tre anni anteriori; d'altra parte, in virtù del regime forfettario, è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
 - II. una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - III. l'elenco di tutti i creditori, senza indicazione delle cause di prelazione e delle somme dovute;
 - IV. attestazione dell'inesistenza di atti di straordinaria amministrazione, di cui all'articolo

94, co. 2 C.C.I.I., compiuti negli ultimi cinque anni;

V. la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

- che alla domanda è annessa la relazione particolareggiata dell'OCC, che illustra:
 - a. le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b. le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c. l'assenza di atti impugnati dai creditori;
 - d. la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - e. la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: come evidenziato nelle pagine 19 e 20 della relazione, infatti, il ricavato dei creditori in caso di liquidazione controllata ammonterebbe a € 26.955,92, a fronte di € 43.555,92, calcolati in ipotesi di omologazione della proposta anche per effetto dello spontaneo apporto di finanza esterna, che non vi sarebbe in ipotesi liquidatoria;
 - f. i presumibili costi della procedura;
 - g. le percentuali, le modalità e i tempi di soddisfacimento previsti per i creditori: nello specifico, i creditori privilegiati ed i creditori privilegiati retrocessi al chirografo avrebbero un soddisfo di 42,98% per complessivi € 36.952,83, mentre i creditori chirografari puri avrebbero un soddisfo del 4,09% per complessivi € 240,89;
 - h. i criteri adottati nella formazione delle classi, previste dalla proposta e illustrate nelle pagine 16 e 17 della relazione;

visti gli artt. 74 ss. C.C.I.I.;

ritenuta allo stato l'ammissibilità della domanda;

dichiara aperta

la procedura di concordato minore nei confronti di **Di Eleonora Diego**, c.f. DLNDGI76T13L103X;

dispone

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta completa di allegati e del decreto;

la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale, nonché nel registro delle imprese ricorrendone i presupposti di legge;

che l'O.C.C. provveda, prevedendosi la cessione o comunque l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

assegna

ai creditori termine di giorni 30 decorrente dalla ricezione della comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, co. 1-ter C.A.D., la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato, potendo illustrarne le ragioni; vista la relativa istanza ai sensi dell'art. 78 co. II lett. d) contenuta nel ricorso:

dispone

1. che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
2. che, in particolare, le somme oggetto di pignoramento operato da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 10.11.2025 ai sensi dell'art. 72 bis DPR n. 602/1973, ove intervenga omologa, siano destinate al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio.

avverte

la parte debitrice e i creditori che, ai sensi dell'art. 78 co. V C.C.I.I., gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Teramo 13/04/2026

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori